



COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Area Tecnica

Numero. 23 Del 03-04-2020

REGISTRO GENERALE

nr. 82 Del 03-04-2020

OGGETTO: Gestione servizi cimiteriali - Determinazioni - Impegno somme

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

PREMESSO che il D.lgs. 23/06/2011, n. 118 e s.m.i., stabilisce che, a decorrere dal 2015, trovano applicazione le disposizioni riguardanti l'armonizzazione dei sistemi contabili degli enti locali, e di esso in particolare:

- l'art. 3, comma 11, il quale dispone l'applicazione dal 2015 del principio generale n. 16 della competenza finanziaria cosiddetta "potenziata", secondo la quale le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono imputate all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza;
 - l'art. 11, comma 12, il quale afferma che nel 2015 gli Enti Locali adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014 che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal D. lgs. 118/2011 cui è attribuita funzione conoscitiva;
- l'art. 11, comma 16, dove viene previsto che in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli Enti Locali applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli Enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e, in particolare:

- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
- l'articolo 183, comma 7, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutive con l'apposizione, da parte del Responsabile del Servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- gli articoli 183 e 191, relativi alle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

VISTI inoltre:

- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;



COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

- il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare, l'art. 32, co. 2, il quale dispone che "*prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.*";

CONSIDERATO che questo Comune ha, tra i propri compiti istituzionali, la gestione dei cimiteri comunali, ivi compreso il servizio di custodia, operazioni necroscopiche e relative operazioni murarie;

RILEVATO che:

- con D.C.C. n. 46 del 15/09/2010 si è stabilito di affidare all'esterno i servizi di custodia, pulizia, operazioni necroscopiche ed operazioni murarie dei seguenti cimiteri di gestione comunale:
 1. Cimitero del Capoluogo;
 2. Cimitero frazionale di Madonna della Stella;
 3. Cimitero frazionale di Fabbri;
- con D.G.C. n. 6 del 03/03/2011 sono state istituite le tariffe per i servizi cimiteriali e per le opere murarie;

DATO ATTO che:

- con Determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 119 del 04/04/2018, è stato affidato, per la durata di anni due, con decorrenza dal 04/04/2018, il servizio di esecuzione dei servizi cimiteriali nonché l'esecuzione delle opere murarie e di scavo eventualmente connesse, alla ditta Dinamica Centro Servizi Soc. Coop., con sede in Foligno via G. Polanga n.11 (C.F. e P. I. 00615810546), per le motivazioni nel medesimo atto espresse;
- in data 31/07/2018, Rubrica n. 320 è stato sottoscritto il contratto d'appalto per un importo di € 17.163,00 annui;
- con Determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 405 del 23/10/2018 è stato preso atto del cambiamento societario con efficacia dal 01/11/2018 e precisamente la Soc. Dinamica Centro Servizi è stata incorporata dalla Cosp. Tecno Service Soc. Coop. con sede legale in via Galvani, 18 - 05100 Terni e unità locale in via Polanga, 11 06034 Foligno;
- l'affidamento del servizio è prossimo alla scadenza;

ATTESO che:

- è stato emanato il d. l. 17/03/2020 n. 18, recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*";-
- l'art.103 del ridetto d.l. 18/2020 dispone che:"1. *Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.*

2. *Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.*



COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

omissis”

- il Ministro delle Infrastrutture dei Trasporti, con propria circolare, ha precisato, tra l'altro, che *“Quanto agli effetti pratici che ne discendono, si evidenzia che i termini inerenti le procedure di affidamento di appalti o di concessioni, già pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, devono ritenersi sospesi per un periodo di 52 giorni (corrispondente al periodo intercorrente tra il 23 febbraio ed il 15 aprile 2020). Una volta concluso il periodo di sospensione, i termini sospesi cominciano nuovamente a decorrere.”*

CONSIDERATO che il servizio in questione deve essere garantito al fine del mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dello stesso, fino all'espletamento di tutte le procedure di gara per il nuovo affidamento;

DATO ATTO del fisiologico rallentamento delle attività di espletamento delle nuove procedure di gara, causato anche dalla carenza di personale in servizio nonché dalla difficoltà per le comunicazioni connesse ai procedimenti in genere;

RILEVATO che ai fini del rispetto dei tempi di svolgimento della procedura di gara del servizio, nonché per la valutazione economica dello stesso, risulta necessario procedere alla proroga fino al 30/06/2020;

RICHIAMATI

- l'art. 37, comma 1, del D. lgs. 50/2016 per cui le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
- l'art. 1, comma 130, della legge 30/12/2018 n. 145, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.”*, che ha modificato l'art. 1, comma 450, della legge 27/12/2006, n. 296, in base al quale, come novellato, i Comuni per acquisti inferiori ad € 5.000,00 possono procedere anche fuori dal mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art. 328, comma 1, del Regolamento di cui al D.P.R. 5/10/2010, n. 207;

RITENUTO, per quanto fin qui riferito e valutato, che sussistono i presupposti normativi per prorogare l'affidamento del servizio in argomento alla ditta Cosp Tecno Service Soc. Cooperativa, come individuata, agli stessi patti e condizioni del contratto n. 320/2018, fino alla data del 30/06/2020;

DATO ATTO che la forma del contratto è quella della corrispondenza secondo l'uso del commercio come previsto dall'art. 32, comma 14, del D. Lgs 50/2016, per gli affidamenti di importo non superiore ad € 40.000,00

VISTI

- l'articolo 107 del ridetto d.l. 18/2020 che disciplina il differimento di termini amministrativo-contabili, stabilendo per l'esercizio 2020, che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito al 31 maggio 2020;
- l'art. 163, commi 1 e 3, del D. lgs. 267/2000 secondo cui *“Gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi (...). Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente*



COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato”;

RILEVATO che, ai sensi dell'art.163, comma 5, del d. lgs. n.267/2000 nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza.

Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui sopra, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di revisione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle sole spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

DATO ATTO che è stata controllata la regolarità contributiva dell'impresa con DURC online emesso in data 10/02/2020 e valevole fino al 09/06/2020;

CONSIDERATO che:

- l'importo presunto per l'espletamento del servizio, fino alla data del 30/06/2020 è di circa € 4.800,00 oltre IVA e contributi per un totale di €. 5.856,00;
- il costo del presunto servizio trova copertura finanziaria con imputazione al CAP. 1422 “Spesa funzionamento cimitero a carico utenti Entrata 310 “ Bilancio 2020 in corso di predisposizione;
- in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito, mediante richiesta all'ANAC, il seguente **CIG.Z592CA288B**;

VISTA la D.C.C. n.18 del 16/04/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2019/2021;

DATO ATTO che il sottoscritto ha preventivamente verificato la regolarità amministrativa della presente determinazione e ne attesta, ai sensi dell'art. 147 *bis*, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii. la regolarità e correttezza;

VISTO il Testo Unico sull' Ordinamento degli Enti Locali, n.267 del 18.08.2000, ed in particolare gli artt.:183 - 184 - 107, 3° comma, lett. "d" - 151, 4° comma;

VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

DICHIARATA l'assenza di conflitto di interesse ex art.6 bis della legge n.241/1990, come introdotto con legge n.190/2012;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 37 del 31/07/2019 concernente l'attribuzione delle funzioni di cui al 2° comma dell'art. 109, del T.U.E.L. n. 267/2000;

DETERMINA

- **DI PROROGARE**, per le finalità e le motivazioni di cui in premessa, alla ditta Cosp Tecno Service Soc. Cooperativa con sede legale in via Galvani, 18- 05100 Terni, C.F.00102480555 e unità locale in via Polanga, 11 06034 Foligno, l'espletamento del servizio cimiteriale, fino alla data del 30/06/2020, agli stessi patti e condizioni del contratto Rub. N.320 del 31/07/2018;
- **DI IMPEGNARE**, per l'affidamento di cui sopra, la somma preventivata di € 5.856,00 con imputazione al cap. 1422/0 SPESA FUNZIONAMENTO SERVIZI CIMITERIALI A CARICO



COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

UTENTI (E = 310) B.P. 2020, in corso di predisposizione;

- **DI DARE ATTO** che:

- il presente impegno è compatibile con le previsioni di bilancio;
- ai sensi dell'art.163, comma 5, D. lgs 267/00, la spesa in questione è a carattere continuativo necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo del servizio esistente;
- ai sensi dell'art. 183 co. 8 del D. Lgs n. 267/2000 la spesa complessiva del servizio risulta esigibile nell'esercizio 2020, pertanto l'impegno va assunto al medesimo esercizio 2020;
- la presente determinazione è pubblicata su Amministrazione Trasparente del sito Web del Comune ai sensi dell'art. 29 del D. lgs. 50/2016 ed art. 37 del D. lgs. n. 33/2013;

- **DI TRASMETTERE** la presente disposizione al responsabile del servizio finanziario di questo Ente, per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267;

- **DI DARE ATTO** che:

- il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario;
- sulla presente determinazione potrà essere esercitato il controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147 *bis*, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile Area Tecnica
F.to Dott. Ing. Paola Emili

Parere di regolarità tecnica

Ai sensi dell' art. 147-bis, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il sottoscritto Responsabile dell' Area scrivente esprime parere favorevole di regolarità tecnica , attestando la regolarità e la correttezza dell' azione amministrativa

Il Responsabile Area Tecnica
F.to Dott. Ing. Paola Emili



COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

OGGETTO: Gestione servizi cimiteriali - Determinazioni - Impegno somme

Il Responsabile dell'Area economico finanziaria ai sensi dell'art. 151, c. 4 del TUEL, D.Lgs n. 267/2000 e del vigente regolamento di contabilità, con il presente

VISTO

attesta la copertura finanziaria di questo provvedimento di impegno di spesa rendendolo esecutivo.

Impegno	Data	Importo	Cap./Art.	Esercizio
73	06-04-2020	5.856,00	SPESA FUNZIONAMENTO SERVIZI CIMITERIALI A CARICO UTENTI (E = 310)	2020

Montefalco, li 06-04-2020

IL RESPONSABILE
Area Economico Finanziaria
F.to Giuliano Antonini

Favorevole



COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

ATTESTA

Visti gli atti d'ufficio, che la presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio informatico per 15 giorni consecutivi dal 02-07-2020 al 17-07-2020, come previsto dall'art. 41 dell'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Montefalco, li 02-07-2020

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott. Ing. Paola Emili